

# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

AGGIORNAMENTO 2023

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2012

Modificato ed integrato con:

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2012

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 7 maggio 2013

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2018

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2019

Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28 dicembre 2023

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

Articolo 3 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

Articolo 4 – Soggetto attivo, soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 6 – Misura dell'imposta

Articolo 7 – Versamenti dell'imposta

Articolo 8 – Obblighi di comunicazione, dichiarazione ed ulteriori adempimenti in capo ai gestori delle  
delle strutture ricettive

Articolo 9 – Poteri istruttori ed accertamento

Articolo 10 – Funzionario Responsabile

Articolo 11 – Sanzioni ed interessi

Articolo 12 – Riscossione coattiva

Articolo 13 – Rimborsi

Articolo 14 – Contenzioso

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, dall'art. 4 comma 5 ter del D. L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in legge n. 96 del 21/06/2017 nonchè dal D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di ogni genere, alberghiere ed extra alberghiere, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31° ottobre di ciascun anno solare, situate nel territorio del Comune di Piano di Sorrento.
2. Per strutture extra alberghiere si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, motel, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici e attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, case per ferie, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, case religiose di ospitalità, centri di soggiorno e studi, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea anche all'aria aperta, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n. 96/2017.
3. In ogni caso si rimanda alle tipologie di classificazione come specificate nella normativa regionale specifica e a quelle di cui al sopracitato art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito in legge n. 96 del 21/06/2017.

## **Articolo 3**

### **Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, come già stabilito dal Comune di Piano di Sorrento con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2012 e successive modifiche.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio

comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, e dei connessi servizi pubblici locali al fine di garantirne una migliore fruizione.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto attivo, soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta**

1. Il soggetto attivo dell'imposta di soggiorno, relativamente alle presenze turistiche registrate sul proprio territorio, è il Comune di Piano di Sorrento.
2. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Piano di Sorrento di cui al precedente art. 2 del presente regolamento e che non risulti iscritto nell'anagrafe comunale.
3. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, nonché degli ulteriori obblighi tributari previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale sono:
  - a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
  - b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis dello stesso decreto.

#### **Articolo 5**

##### **Esenzioni**

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, non si procederà alla riscossione dell'imposta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto il 18° anno di età;
  - b) le persone con disabilità ed il relativo accompagnatore;
  - c) coloro che soggiornano continuativamente presso la stessa struttura ricettiva per più di una settimana, a partire dall'ottavo giorno di soggiorno;
  - d) i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Piano di Sorrento;
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità del soggetto richiedente, il periodo di riferimento e la motivazione del pernotto.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno, applicata secondo criteri di gradualità, è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata sulla scorta della seguente segmentazione:
  - a) Strutture alberghiere classificate con 5 stelle;
  - b) Strutture alberghiere classificate con 4 stelle;
  - c) Strutture alberghiere classificate con 1, 2 e 3 stelle;
  - d) Strutture ricettive extra alberghiere;
  - e) Strutture classificate come camping differenziando: il pernottamento in piazzole attrezzate, il pernottamento in tenda ed il pernottamento in bungalow;
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui, in assenza di provvedimento, resta confermata la tariffa stabilita nel precedente esercizio.

## **Articolo 7**

### **Versamenti dell'imposta**

1. I soggetti passivi dell'imposta, al termine di ciascun periodo di soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta - rilasciandone quietanza - ed al successivo versamento al Comune di Piano di Sorrento.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 4, risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento dell'imposta ed effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno quindici del mese successivo a quello di incasso:
  - a) sul canale di pagamento elettronico PAGO PA messo a disposizione delle strutture sul portale "tourist tax" reso disponibile dal Comune di Piano di Sorrento per l'attuazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente regolamento, ammessi esclusivamente per il tramite del predetto canale di comunicazione;
  - b) con pagamento mediante bonifico postale o bollettino postale su conto corrente postale n. 001066328525 intestato a Comune di Piano di Sorrento - Iban: IT 37 W 07601 03400 001066328525;

## **Articolo 8**

### **Obblighi di comunicazione, dichiarazione ed ulteriori adempimenti in capo ai gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e/o sui propri siti informatici, gli ospiti circa le modalità di applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno mediante avvisi multilingue.
2. I gestori delle strutture ricettive, ovvero i responsabili del tributo di cui al precedente art. 4 comma 3 comunicano mensilmente al Comune di Piano di Sorrento il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese (con indicazione di quelli esenti ai sensi del presente Regolamento), l'imposta dovuta, quella riscossa e gli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta.
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere trasmessa entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento esclusivamente in modalità telematica, mediante l'utilizzo del portale dedicato messo a disposizione dell'Ente (Tourist tax). Solo l'utilizzo dell'applicativo telematico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile. Per i periodi dell'anno esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno non è dovuta alcuna comunicazione.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al comune di Piano di Sorrento, avendo inoltre l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute di versamento e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Piano di Sorrento.
6. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4 comma l ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

## **Articolo 9**

### **Poteri istruttori ed accertamento**

1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale.
2. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno 7 giorni prima della data dell'accesso.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto n. 267 in tema di sanzioni amministrative.

## **Articolo 10**

### **Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi è responsabile per la gestione dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze (di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento), da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del responsabile del tributo di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

## **Articolo 12**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente ed accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente nei termini di cui all'art. 1 comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e con le modalità vigenti previste per la riscossione coattiva dei tributi comunali.

## **Articolo 13**

### **Rimborsi**

1. Nel caso di riversamento al Comune di somme in misura superiore rispetto a quanto riscosso e dovuto, l'importo in eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 11 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad € 10,00.

## **Articolo 14**

### **Contenzioso**



1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori, ai sensi della legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

## **Articolo 15**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.